

N. 49247 di Repertorio

N. 20052 di Raccolta

----- ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatredici -----

il giorno sedici del mese di novembre -----

----- (16-11-2013) -----

in Ispica, nel mio studio in via G. Matteotti n. 25. ---
Innanzi a me **Dott. Filippo Morello**, Notaio in Ispica,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ragusa; -

----- sono presenti -----

Ciurciù Giovanni, nato in Santa Croce Camerina il
giorno 27 giugno 1948, codice fiscale CRC GNN 48H27
IL78X, residente in Pozzallo via Giacomo Leopardi n. 1,
il quale dichiara di essere coniugato ed in regime di
comunione legale dei beni; -----

Provenzano Rosaria, nata in Lercara Friddi il giorno 6
giugno 1942, codice fiscale PRV RSR 42H46 E5410,
residente in Pozzallo via Giacomo Leopardi n. 1, la
quale dichiara di essere coniugata ed in regime di
comunione legale dei beni. -----

Essi comparenti, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi richiedono di quest'atto mediante il
quale convengono e stipulano quanto segue: -----

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del
codice civile, ad iniziativa dei coniugi Ciurciù
Giovanni e Provenzano Rosaria, sopra generalizzati la
fondazione denominata: -----

----- "**FONDAZIONE IOLANDA e FRANCESCO CIURCIU**" -----

disciplinata dalle norme seguenti, e da quelle dello
statuto sociale che si allega al presente atto sotto la
lettera "**A**" previa lettura da me datane agli stessi. ---

----- ARTICOLO 2 -----

La Fondazione ha sede nel Comune di Pozzallo, con
indirizzo attuale presso il domicilio del Presidente a
vita in via Leopardi n. 1. -----

----- ARTICOLO 3 -----

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di
sostenere le persone disabili e le loro famiglie e
migliorare la loro qualità di vita, nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia, e precisamente ha
lo scopo previsto nell'articolo 2 del sopra citato e
allegato Statuto che regola la Fondazione. -----

----- ARTICOLO 4 -----

La fondazione ha durata illimitata. -----

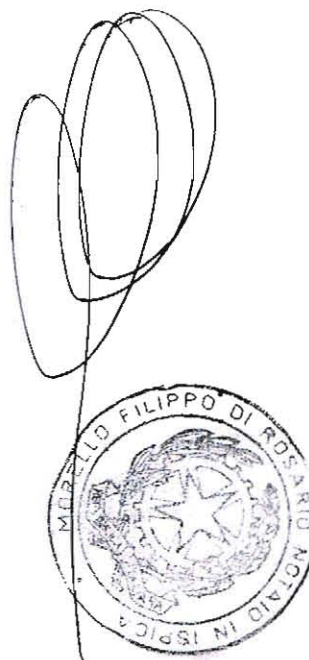
----- ARTICOLO 5 -----

Il patrimonio iniziale della Fondazione è di Euro
50.000 (cinquantamila) ed è costituito dal deposito in
denaro effettuato dai soci costituenti in parti uguali,
presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa -

REGISTRATO A MODICA

25 NOVEMBRE 2013

388P



Allegato " A "

Rep. n. 47247 Racc. n. 20052

STATUTO

FONDAZIONE IOLANDA E FRANCESCO CIURCIU'

Articolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

- 1.1 È costituita, per iniziativa dei coniugi Ciurciù Giovanni e Provenzano Rosaria, la fondazione denominata "FONDAZIONE IOLANDA e FRANCESCO CIURCIU'" (di seguito anche la "Fondazione").
- 1.2 Per volontà dei fondatori costituenti, la fondazione è dedicata al Comune di Pozzallo (RG) e ai suoi abitanti. L'Amministrazione Comunale, preso atto del progetto e delle finalità della fondazione, con atto deliberativo della G.M. n° 117 del 01/06/2013 e con atto deliberativo del C.C. n° 43 del 31/07/2013, ne approva l'adesione pertanto, la fondazione, pur operando in tutta l'Italia, manterrà permanentemente la sede legale presso il Comune di Pozzallo. La Fondazione può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici ai sensi della normativa vigente.
- 1.3 La durata della Fondazione è illimitata.
- 1.4 La Fondazione è retta dal presente statuto nonché dalle norme di legge in materia.

Articolo 2

SCOPI e ATTIVITA'

- 2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di sostenere le persone disabili e le loro famiglie e migliorare la loro qualità di vita, nell'ambito territoriale della Regione Sicilia.

Considerato che ciò che sostiene il disabile nella sua vita è l'affetto di coloro che gli sono vicini nella famiglia, di diritto o di fatto, e nella comunità, la Fondazione si propone il sostegno al disabile sia direttamente sia attraverso l'aiuto al suo contesto sociale. La Fondazione si propone altresì di creare metodi e strumenti di condivisione e di approfondimento culturale sui temi della disabilità.

- 2.2 La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità potrà, in via meramente esemplificativa:

- i. sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di interesse della Fondazione attraverso l'istituzione della "Giornata della disabilità", in occasione della quale erogare borse di studio, - assegnare contributi per il sostegno alla ricerca scientifica nell'ambito della disabilità, - organizzare convegni, seminari e ogni altra iniziativa utile, che porti la nostra società alla reale sensibilità delle coscienze e crescita sociale sui temi della disabilità, - promuovere azioni tendenti al reale innesto dei diversamente abili nel tessuto sociale, traghettando la disabilità da peso a risorsa per la società;
- ii. promuovere, sostenere e realizzare tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi sociali, gratuiti o a pagamento, e di interventi di sostegno diretti a

Ciurciù Giovanni Provenzano Rosaria

rimuovere le condizioni che portano all'esclusione sociale dei disabili, anche attraverso il sostegno al nucleo familiare di origine;

- iii. promuovere, sostenere e realizzare iniziative dirette a favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio delle persone diversamente abili e/o non completamente autosufficienti, compresi minori e anziani;
- iv. erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate, e degli enti che operano nei confronti di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili che necessitano di protezione sociale;
- v. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti di natura pubblica e privata, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe;
- vi. stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi nazionali ed internazionali, associazioni e organizzazioni del Terzo Settore, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, con o senza personalità giuridica, italiano o estero, aventi finalità analoghe e/o per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3

PATRIMONIO

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell'atto costitutivo.
- 3.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da eredità, legati e donazioni e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.
- 3.3 I redditi del patrimonio, i contributi pubblici e/o privati ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 4

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- 4.1 I membri della Fondazione sono:
 - i Fondatori;
 - i Sostenitori.



Articolo 5

FONDATORI

- 5.1 Sono Fondatori Costituenti i coniugi Ciurciù Giovanni e Provenzano Rosaria.
- 5.2 Può divenire successivamente Fondatore Ordinario qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivida gli scopi della Fondazione e si riconosca nei principi e nei valori che hanno ispirato i Fondatori Costituenti. L'ammissione come Fondatore Ordinario è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti alle condizioni che seguono:

- (i) venga presentato da almeno due Fondatori;
- (ii) concorra al patrimonio della Fondazione con un contributo deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 La carica di Fondatore non è trasmissibile a nessun titolo.

5.4 E' facoltà dell'assemblea dei fondatori iscrivere, tra loro, soggetti che non potendo versare il contributo richiesto, versano un contributo ridotto in ragione delle proprie possibilità.

Articolo 6

SOSTENITORI

6.1 Sono Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti anche privi di personalità giuridica che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, ad esempio mediante significativi contributi in denaro, mediante conferimento di attività, anche professionale o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

6.2 Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore all'ammontare stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, effettuata a favore della Fondazione.

6.3 La qualità di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

Articolo 7

ESCLUSIONE E RECESSO DEI MEMBRI

7.1 L'Assemblea dei Fondatori delibera con la maggioranza di due terzi dei componenti l'esclusione dei Fondatori Ordinari per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto e/o dalle delibere dei competenti organi, reiterata mancata partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta all'Assemblea dei Fondatori.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'esclusione dei Sostenitori per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto e/o dalle delibere dei competenti organi, assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.

7.3 I Fondatori e i Sostenitori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7.4 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Cimini Giovanni Pro Senatore No mi

Articolo 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 8.1 Sono organi della Fondazione:
- L'Assemblea dei Fondatori;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Revisore legale.
- 8.2 Tutte le cariche hanno durata di cinque anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico e documentate.

Articolo 9

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

- 9.1 L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori, sia Costituenti sia Ordinari.
- 9.2 L'Assemblea dei Fondatori, oltre ai poteri previsti espressamente dal presente statuto, nomina a maggioranza il Revisore legale.
- 9.3 L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente nel caso in cui debba assumere una delle delibere di propria competenza e può dotarsi di un proprio regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

Articolo 10

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE

- 10.1 Il Presidente a vita della Fondazione è Giovanni Ciurciù.
- 10.2 Il Presidente a vita nomina un Vice Presidente, scegliendolo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, che assumerà la carica di Presidente in caso di impedimento del Presidente a vita. Quando quest'ultimo deciderà di rinunciare ai poteri di Presidente a vita e di diventare Presidente Onorario, indicherà chi dovrà assumere la Presidenza della Fondazione. Il Presidente Onorario mantiene il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 10.3 Successivamente al Presidente a vita, ciascun Presidente durerà in carica cinque anni rinnovabili una sola volta; il Vice Presidente, sarà scelto e votato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Allo scadere del mandato del Presidente o in caso di morte o definitivo impedimento o rinuncia di quest'ultimo sarà nominato come Presidente il Vice Presidente in carica.
- 10.4 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì: (i) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro 30 (trenta) giorni; (ii) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
- 10.5 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente e/o agli

organismi eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12.2 del presente Statuto.

- 10.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

Articolo 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, variabile da tre a sette, compreso il Presidente della Fondazione, scelti anche tra persone estranee alla Fondazione. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea dei Fondatori. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.
- 11.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati: uno è il Presidente; uno è un Consigliere Comunale, scelto a maggioranza fra i consiglieri in carica e in rappresentanza del Consiglio Comunale; i rimanenti componenti sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori.
- 11.3 Se nell'istituendo registro dei membri e/o soci della fondazione sono iscritti fondatori ordinari e/o membri sostenitori, spetta agli stessi nominare uno di loro quale componente del Consiglio di Amministrazione.
- 11.4 Possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche i dipendenti / collaboratori a qualunque titolo della Fondazione, purché gli stessi non costituiscano la maggioranza del Consiglio.
- 11.5 Il primo Consiglio di Amministrazione è composto dai soci costituenti. Non appena il Consiglio Comunale di Pozzallo avrà nominato il suo rappresentante, il primo consiglio di amministrazione si intenderà per tale solo fatto sostituito da un Consiglio composto dal Presidente a vita, dal rappresentante nominato dal Consiglio Comunale di Pozzallo, e dai componenti nominati dal Presidente a vita secondo il numero dei membri previsti al punto 11.1.
- 11.6 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- 11.7 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte dell'organo competente.

Articolo 12

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto: (i) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione; (ii)

Cimini Giampaolo Proleggero R. n. i

deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili; (iii) deliberare le modifiche al presente Statuto; (iv) deliberare l'estinzione della Fondazione, nominare i liquidatori e deliberare la devoluzione del patrimonio.

- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.
- 12.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e/o ad uno o più dei consiglieri e/o agli organismi eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo precedente.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 12.5 Le delibere di cui all'art. 12.1 lettere iii e iv. del presente Statuto e le delibere che comportano un investimento superiore al 5 % del patrimonio della Fondazione devono essere preventivamente approvati dai Fondatori Costituenti fino a che sono in vita e successivamente dall'Assemblea dei Fondatori con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

Articolo 13

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. E' convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che possa attestarne la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 13.2 Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti.
- 13.3 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
- 13.4 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

Articolo 14

REVISORE LEGALE

- 14.1 Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra gli iscritti al relativo registro. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- 14.2 Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività della Fondazione.
- 14.3 Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

- 15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
- 15.2 I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
- 15.3 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione.

Articolo 16

SCIoglimento E DEVOLUZIONE

- 16.1 La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.
- 16.2 In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Cimini Giovanni Probenzoni Rossi





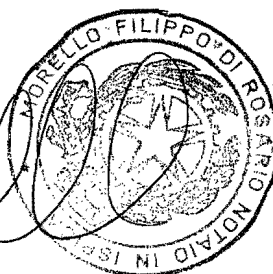
A U T E N T I C A

Io Dottor Filippo Morello, Notaio in Ispica, iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Ragusa, certifico che la presente è copia
conforme all'originale.

Si compone da numero **DIRCI** pagine e si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge.

Ispica, addì **18 NOV. 2013**

Filippo Morello



[Long horizontal signature line]

